



Comune  
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione  
n. **35**  
del **09/09/2020**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"**

L'anno **Duemilaventi** e questo dì **Nove** del mese di **Settembre** alle ore **20:30**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

### **Presenti**

Baldini Andrea  
Baldrati Saura  
Berardi Massimo  
Bianchini Tatiana  
Cai Nadia  
Coltra Francesca  
Gilli Francesco  
Fiorentini Leonardo  
Saletti Roberto  
Veduti Marianna  
Zaccaria Giacomo  
Curtarello Ottavio  
Brina Giuseppe  
Stirpe Gianni  
Azzalli Gabriella  
Bertaccini Luca

Totale presenti: **16**

### **Assenti**

Di Domenico Alex

Totale assenti: **1**

Sono presenti gli Assessori: Simoni, Cillani, Borea, Ferrari

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Di Domenico Alex

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Valeria Villa

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta il Presidente, Leonardo Fiorentini, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Consiglieri:

- 1) Baldrati Saura
- 2) Saletti Roberto
- 3) Azzalli Gabriella

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

**Presenti n. 16 Consiglieri**

**Seduta del 09/09/2020**

**Nr. 35**

**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

**Richiamata** la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: *"Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poteri gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1."*;

**Viste:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 27.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P. ) 2020-2022 del Comune di Argenta;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 27.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati del Comune di Argenta;
- la delibera Giunta Comunale n. 20 del 17.02.2020, esecutiva ai sensi di legge esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance del Comune di Argenta triennio 2020-2022;

**Dato atto** che:

- l'articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

- l'articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Ravvisata** l'opportunità di predisporre un nuovo Regolamento IMU a decorrere dall'anno 2020 che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), come da Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Visto** l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta possono essere approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visti:**

- l'articolo 1, comma 779, della L. 160/2019 che prevede, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito nella L. n.77/2020, che abroga il comma 779 dell'art. 1 succitato e nel contempo allinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

- il D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, con il quale veniva prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 al 31 luglio 2020;

- l'articolo 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito nella L. n.77/2020, che *proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre 2020;*

- l'articolo 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "Decreto di Agosto") che rinvia al 30 novembre il termine di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Dato atto che** l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, dispone che: "Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.”;

**Considerato** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*;

**Considerato** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal succitato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria "IMU" (Articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell' articolo 239, comma 1 lettera b) punto 7) del Tuel, acclarato al Protocollo Generale al n. 17136 in data 03/09/2020, di cui all'Allegato B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2020/2022, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

**Vista** la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente

**Visto** il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria del Comune di Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**Sentita** l'illustrazione dell'Assessore Ferrari;

**Uditi** gli interventi in sede di discussione generale;

**Dato atto** che, a seguito della discussione e su proposta del Consigliere Zaccaria, la seduta viene sospesa per 15 minuti per dare modo alla Conferenza Capigruppo, appositamente

riunitasi, di valutare l'eventuale rinvio al prossimo Consiglio comunale del presente punto all'OdG;

**Preso atto** che, alla ripresa dei lavori della seduta, la Conferenza dei Capigruppo decide di mantenere in approvazione il presente punto;

**Richiamata** la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

Dopo votazione palese da parte dei n. 16 Consiglieri presenti, di cui n. 11 favorevoli (P.D.), n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Lega - A.R. M5S ),

### **DELIBERA**

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), come da Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente (termini modificati dall'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020) ;
- 5) di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 13-bis, del D.L. n.201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 6) di pubblicare il presente atto nel sito del Comune di Argenta e dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- 7) di dichiarare, dopo votazione palese da parte dei n. 16 Consiglieri presenti, di cui n. 11 favorevoli (P.D.), n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Lega - A.R. M5S ), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di approvare il regolamento della nuova IMU entro i termini previsti dalla vigente normativa

### **Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

**Parere regolarità tecnica: favorevole**  
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

**Parere regolarità contabile: favorevole**  
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni



Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
***Leonardo Fiorentini***

IL SEGRETARIO GENERALE  
***Dott.ssa Valeria Villa***

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

**COMUNE DI ARGENTA**  
**(Provincia di Ferrara)**

---

**Regolamento per l'applicazione della**  
**“Nuova”**  
**Imposta Municipale Propria**  
**(IMU)**

**Approvato con delibera di C.C. n. --- del ---/---/2020**

---



## ***INDICE***

**Articolo 1** – Oggetto del regolamento

**Articolo 2** – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

**Articolo 3** - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

**Articolo 4** – Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

**Articolo 5** - Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione

**Articolo 6** – Esenzione immobile dato in comodato

**Articolo 7** – Versamenti effettuati da un contitolare

**Articolo 8** – Differimento del termine di versamento

**Articolo 9** - Versamenti minimi

**Articolo 10** – Interessi moratori

**Articolo 11** – Rimborsi e compensazione

**Articolo 12** – Attività di controllo e rateazione

**Articolo 13** – Entrata in vigore del regolamento

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Argenta, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

## **Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata.
2. Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, la Giunta Comunale, su proposta del responsabile dell'Ufficio Urbanistica, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili del territorio comunale. Le relative deliberazioni devono essere adeguatamente pubblicizzate.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
5. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
6. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 2, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
7. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

## **Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

#### **Articolo 4 - Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato da dichiarazione sostitutiva, di cui al successivo comma 4, è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

#### **Articolo 5 - Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o se antecedente dalla data di ultimazione lavori attestata dall'ufficio tecnico comunale competente, ovvero se ancora antecedente, dalla data di effettivo utilizzo accertata d'ufficio, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
2. Qualora gli interventi di cui al precedente punto 1 riguardino unità immobiliari per le quali non sia possibile individuare un lotto di proprietà ben definito (es. case coloniche), l'imposta municipale propria verrà pagata su di un lotto virtuale così determinato:  
VOLUME TOTALE FABBRICATO DI PROPRIETA'/INDICE DI FABBRICABILITA' DELLA ZONA (previsto dagli strumenti urbanistici vigenti).

#### **Articolo 6 – Esenzione immobile dato in comodato**

- Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
- Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
- L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.

Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8.

### **Articolo 7 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione all'ente impositore.

### **Articolo 8 – Differimento del termine di versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
2. Il differimento dei termini di cui al presente articolo non opera per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale.

### **Articolo 9 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### **Articolo 10 – Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 11 - Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10, comma 1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.

### **Articolo 12 – Attività di controllo e rateazione**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 296 del 2006 e dalla Legge n. 160 del 2019.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera Euro 12,00 (dodici/00).
3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dall'Organo di Governo, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

### **Articolo 13 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



Comune di Argenta  
**Provincia di Ferrara**

Settore proponente: **SETTORE Programmazione e Gestione finanziaria**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Argenta, 02-09-2020

**F.to in Digitale**  
Il Dirigente  
SETTORE Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie  
Dott.ssa Patrizia Travasoni



Comune di Argenta  
**Provincia di Ferrara**

Settore proponente: **SETTORE Programmazione e Gestione finanziaria**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere **FAVOREVOLE**.

Argenta, 02-09-2020

**F.to in Digitale**  
Il Dirigente del Settore  
Programmazione e Gestione Finanziaria,  
Travasoni Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Argenta (FE).



**COMUNE DI ARGENTA**  
Provincia di Ferrara

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Approvazione regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale propria "IMU"**

Con messaggio di posta elettronica del 02 settembre 2020 è stata trasmessa la richiesta di parere sulle "Approvazione regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale propria "IMU"", proposta di delibera n.22/2020, con gli allegati necessari ad esprimere il parere.

**Premesso** che l'art. 239, comma 1, lettera b) n.7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comm 1, lettera m) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**Richiamato** l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con apposito regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

**Visti**

- Articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 che stabilisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- Articolo 1, dal comma 739 al 783 che disciplina l'imposta municipale propria (IMU);
- Articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Valutato**

- che l'iter di formazione di regolamenti e delibere tariffarie sono importanti allegati obbligatori al bilancio, caratterizzati da una simbiosi giustificata dalla necessità di collegare le risorse economiche alla spesa.



- che il costante slittamento dei termini ordinari di approvazione del bilancio, ben oltre il 31 dicembre dell'anno, hanno costretto all'introduzione di una norma *ad hoc*, per evitare che l'efficacia dei regolamenti si trovi spostata di un anno, di cui l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del d.lgs n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

**Tenuto conto** che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia) che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 106, *comma 3 bis*, del D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, *il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020;*
- l'articolo 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto di Agosto) che rinvia al 30 novembre il termine di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

**Esaminata** la proposta di regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale propria “IMU”, composto da n. 13 articoli;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49, 147 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Collegio sulla base degli atti proposti

**esprime parere favorevole**

all'approvazione del testo del Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale propria “IMU”, sottolineando, come anche specificato nella proposta di delibera, l'**obbligo** di trasmissione al *MEF* di dette deliberazioni ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), come disciplinati per la generalità dei tributi comunali e provinciali dall'art. 13, comma 15 e *15-bis*, del D. L. n. 201 del 2011 a cui si aggiungono i **termini e il regime di efficacia**.

Comacchio, 02 settembre 2020

**Il Collegio dei Revisori dei conti**

Rag. Marco Mari (Presidente)

Dott. Roberto Bianchi (Componente)

Prof. Eugenio Caperchione (Componente)